E' legittimo il diniego di accesso civico da parte della PA se quest'ultima non dispone dei dati

E' possibile negare l'accesso civico generalizzato nel caso in cui l'istanza riguardi atti o dati non detenuti dalla p.a. e il recupero dei quali implichi un onere lavorativo sproporzionato.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 6 settembre 2021, n. 6220, si pronuncia sul caso di specie di un appellante che aveva impugnato il provvedimento di primo grado che aveva confermato il diniego all'accesso, motivato dal responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ente, a causa dell'indisponibilità di una serie di dati per la raccolta dei quali era richiesto un importante impegno lavorativo (40 giorni) con conseguente aggravio del lavoro della struttura interessata, e denunciato l'ente per la violazione delle proprie prerogative sull'accesso civico generalizzato.

La sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto di accesso alla quasi totalità dei dati richiesti dal ricorrente tramite la loro estrazione dalla banca dati fatta eccezione per i codici fiscali e le partite IVA, perché non strumentali all'interesse generale per ragioni di privacy.

L'appellante contesta il diniego di accesso alla richiesta di partita IVA e codice fiscale, affermando che si tratta di dati la cui conoscenza persegue il medesimo scopo di interesse generale degli altri dati per cui l'accesso è stato riconosciuto, in quanto egualmente indispensabili all'attività di ricerca, elaborazione e diffusione di informazioni; anzi, la mancanza di tali dati paralizzerebbe l'intera attività di ricerca. Tra l'altro, questi dati sono stati pubblicati dal Ministero dell'Interno nella annuale relazione al Parlamento, per cui non ostano alla loro diffusione ragioni di riservatezza o tutela della concorrenza.

Il Consiglio di Stato, ritenendo l'appello infondato, ritiene, alla luce dei chiarimenti acquisiti, che, al di là dei profili astratti riguardanti la titolarità di un interesse pubblico all'accesso generalizzato anche a codici fiscali e partite IVA, concretamente non sia possibile l'accesso trattandosi di dati annuali. L'acquisizione di ulteriori dati presso le Prefetture (fotografati ad altri momenti dell'anno) sarebbe, invece, eccessivamente onerosa per l'Amministrazione, al punto da paralizzarne l'attività ordinaria per lungo tempo, trattandosi di un numero considerevole.

Il perimetro dell'accesso, anche dell'accesso civico generalizzato, resta delimitato dalla disponibilità delle informazioni richieste, dovendosi escludere ogni qualvolta l'Amministrazione debba impegnarsi in attività eccessivamente onerose e paralizzanti dell'ordinaria attività amministrativa, contrarie al principio di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, per la raccolta di informazioni di cui non dispone direttamente e immediatamente e che, in ogni caso, sono già pubbliche.

E' possibile, pertanto, respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro senza nulla aggiungere alle finalità di trasparenza e al diritto all'informazione dei cittadini che rappresentano la ratio dell'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2016 (Consiglio di Stato sez. V, 04/01/2021, n.60).